



SENT. 114/2025

REPUBBLICA ITALIANA**In nome del Popolo Italiano****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Daniela Acanfora Presidente

Ida Contino Consigliere

Roberto Rizzi Consigliere

Maria Cristina Razzano Consigliere-Relatrice

Ilaria Annamaria Chesta Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello iscritto al n. 59530 del Registro di Segreteria,

promosso da OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, rappresentato e

difeso giusta procura in calce all'atto d'appello, dall'avv. Giuseppe

Vanorio con il quale è elettivamente domiciliato presso l'indirizzo

p.e.c. avvgiuseppevanorio@puntopec.it

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, DIREZIONE GENERALE DELLA

PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA I REPARTO – 4^a DIVISIONE

Sezione Contenzioso, con sede in Roma al viale dell'Esercito n.186,

rappresentato e difeso in giudizio dalla dott.ssa Marina Propersi con

la quale è elettivamente domiciliato all'indirizzo p.e.c.

previmil@postacert.difesa.it

avverso



la sentenza n. 457/2021 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, depositata in data 17 maggio 2021.

Uditi nella pubblica udienza del giorno 21 gennaio 2025, con l'assistenza della dott.ssa Alessandra Carcani, la relatrice cons. Maria Cristina Razzano, l'avv. Giuseppe Vanorio per l'appellante, e il Tenente Colonello Roberto Sulli per il Ministero appellato.

Esaminati l'atto d'appello, gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

La Sezione territoriale, con la gravata sentenza, ha rigettato il ricorso promosso dall'odierno appellante volto alla declaratoria del diritto alla pensione privilegiata militare tabellare per la patologia "Note nevrotiche reattive e asteniche", contratta a causa del servizio. Il primo Giudice ha rilevato che la domanda amministrativa è pervenuta il 23/03/2017, e, dunque, ben oltre il termine di 5 anni dal congedo ovvero entro i 5 anni dalla conoscibilità della patologia psichica, mancando, altresì, un accertamento qualificato dell'affezione da parte di Organo medico-legale incidente sul rapporto di servizio anche in senso negativo con la formula "*allo stato degli atti l'infermità non dipende da fatti di servizio*".

Con atto depositato in data 9 dicembre 2021, il soccombente, patrocinato come in atti, ha promosso appello lamentando:

1. "*Non corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato – vizio di ultrapetizione*"



L'appellante si duole della condanna alle spese di primo grado, nonostante il Ministero avesse chiesto la compensazione. Il Giudice territoriale avrebbe così violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, liquidando in favore della controparte euro 400,00 per spese di lite.

2. *“Errata, ingiusta, immotivata e contraddittoria affermazione circa l'intempestività dell'istanza pensionistica. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. art.169 del d.P.R. n. 1092 del 1973”.*

Il primo Giudice, pur dando atto della documentazione in atti, dalla quale si desumerebbe una serie di ricoveri avvenuti in data risalente nel tempo (1980-1981) per la medesima infermità oggetto di domanda, e del riconoscimento dell'infermità psichica “note ansiose reattive” e “note nevrotiche reattive” (cfr. in particolare cartella clinica dell'Ospedale Militare di Caserta del 09.12.1980 che diagnostica l'infermità in “note nevrotiche reattive asteniche”), avrebbe concluso per l'inammissibilità della domanda ex art.169 del d.P.R. 1092 del 1973. La sentenza sarebbe errata poiché la patologia sarebbe stata oggetto di formale accertamento con relativa diagnosi e provvedimenti medico legali nelle apposite strutture sanitarie militari. Il Giudice di primo grado non offrirebbe alcuna motivazione neanche quando individua la data di manifestazione/conoscenza dell'infermità, facendo riferimento al P.V. n. 141 del 29.01.2018 redatto dal CMO di Bari nel quale si rinviava alla data del 16.01.2001, riferibile al certificato medico rilasciato dall'Azienda



Ospedaliera di Benevento, prodotto dal richiedente a corredo della domanda di pensione privilegiata. In realtà, la data a cui far riferimento, per la eventuale decorrenza dei termini, dovrebbe essere individuata nella pronuncia della sentenza del OMISSIS del Giudice del Lavoro del Tribunale di Benevento nel giudizio n. OMISSIS R.G. che avrebbe determinato la effettiva conoscenza o conoscibilità della infermità e delle cause che l'avrebbero generata, come da CTU medico legale in atti.

Conclude per l'accoglimento del gravame e il riconoscimento della pretesa dedotta, con rivalsa delle spese anche del primo grado e distrazione in favore del difensore anticipatario.

Con d.p. del 27 giugno 2024, la discussione della causa già fissata per l'udienza del 24.09.2024 è stata rinviata alla data odierna.

In data 17.12. 2025 risulta pervenuto il certificato medico dell'ASL di Benevento del 28.11.2024.

Con memoria depositata in data 2.1. 2025 si è costituito in giudizio l'appellato Ministero della Difesa, rappresentato come in atti, che ha contestato i singoli motivi di gravame. In primo luogo, ha rappresentato che il Giudice di prime cure avrebbe correttamente condannato alla refusione delle spese di primo grado, in considerazione della soccombenza del ricorrente. Nel merito, rileva che la decadenza ex art. 169 del d.P.R. n. 1092/1973, per giurisprudenza contabile costante, in piena condivisione con i principi espressi in sede nomofilattica (SS.RR. n. 8/2001/QM) deve ritenersi esclusa soltanto laddove sia presente una constatazione



qualificata della patologia, a cura di organo pubblico medico-legale, in sede di valutazione della malattia stessa, ai fini incidenti sull'idoneità al rapporto di impiego o di servizio, che accerti la dipendenza o meno da causa di servizio anche con la formula negativa *“allo stato degli atti l'infermità non dipende da fatti di servizio”* che sarebbe mancata nel caso di specie. Conclude per il rigetto del gravame e la refusione delle spese di lite.

All'udienza odierna, sentite le parti che si sono riportate alle rispettive conclusioni, già rassegnate in atti, la causa è passata in decisione.

Rilevato in

DIRITTO

1. Il primo motivo è infondato e non merita accoglimento. Invero, la liquidazione delle spese è un potere che il giudice esercita *ex officio* e, in quanto tale, non presuppone alcuna domanda, né può ritenersi vincolato alla domanda della parte che, peraltro, lo stesso appellante attribuisce al Ministero della Difesa (resistente in primo grado, appellato in questo grado di giudizio), a meno che non risulti una espressa rinuncia alle stesse da parte di chi risulti vittorioso. In tal senso milita il chiaro disposto normativo (art. 31 c.g.c.) e la consolidata giurisprudenza di legittimità (in tal senso già Cass. civ., Sez. VI, 11 febbraio 2015, n. 2719; Sez. Un. 10 ottobre 1997, n.9859; Sez. III 21 aprile 1990, n.3346).

Il motivo di censura, peraltro limitato esclusivamente al profilo della dedotta violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il



pronunciato, è palesemente infondato.

2. Passando allo scrutinio del secondo motivo, le ragioni poste a fondamento della doglianza dedotta dal soccombente non sono idonee a ribaltare gli esiti decisorii di primo grado. alcuna violazione dell'art. 169 del d.P.R. n. 1092/1973 è riscontrabile nell'ordito motivazionale posto a base della decisione impugnata che risulta aver fatto buon governo dei canoni ermeneutici espressi dalla consolidata giurisprudenza contabile in ossequio alle direttrici nomofilattiche ormai risalenti. In dettaglio, le Sezioni riunite di questa Corte, con la sentenza. n. 8/QM/2001 del 5 dicembre 2001, hanno affermato che *"...non si verifica la decadenza di cui all'art. 169 del d.P.R. n. 1092/1973 in ipotesi di intervenuta constatazione, ancorché negativa ed anche con la formula allo stato degli atti, sulla dipendenza di una malattia da causa di servizio effettuata da organi pubblici tecnici medico-legali in sede di valutazione della malattia a fini incidenti sul rapporto di impiego o di servizio"*. La consolidata giurisprudenza della Corte dei conti ha, poi, statuito che, per non incorrere nella decadenza di cui si tratta, è necessaria non soltanto la constatazione diagnostica dell'infermità invalidante entro il quinquennio, bensì anche l'accertamento (pur se negativo) della sua dipendenza dal servizio (tra le più recenti, Sez. Sicilia app. 29/2025; Sez. I centr. app. n. 261/2023; Sez. II centr. app., n. 110/2024 che rinvia a Sez. II centr. app. n. 526/2022 e n. 77/2020 e alla giurisprudenza ivi richiamata). Nel caso in esame, dalla documentazione agli atti, non emerge alcuna constatazione



qualificata del nesso etiopatogenetico tra la malattia sofferta e la causa di servizio, nei termini sopra richiamati. L'appellante – soldato in servizio di leva dall'08.07.1980 fino al 08.07.1981 quando è stato collocato in congedo illimitato per fine ferma – è stato visitato presso l'Ospedale Militare di Caserta, a seguito del ricovero del 18.08.1980 e del 28.01.1981, che già all'epoca riportavano la diagnosi clinica relativa all'affezione psichica sofferta. A voler tutto concedere, deve tenersi conto che, pur attribuendosi alla patologia lamentata il carattere della lungolatenza (alla stregua di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. OMISSIS, cui espressamente e puntualmente rinvia il primo Giudice), la stessa C.M.O. di Bari, con verbale n. 141 del 29.1.2018, ha ritenuto che la data di manifestazione/conoscenza dell'infermità è il 16.1.2001, come da certificato emesso dall'Azienda Ospedaliera G. Rummo – Unità Operativa di Benevento. Orbene, su tale punto decisivo della controversia, la sentenza appare supportata da motivazione tutt'altro che apparente o assente. Il Giudice territoriale chiarisce che la data del 7.12.2013, ossia il momento in cui si sarebbe realizzato il passaggio in giudicato della sentenza del OMISSIS del Giudice del Lavoro del Tribunale di Benevento nel giudizio n. OMISSIS, non costituisce affatto il momento di piena conoscenza della malattia in atto, neppure alla luce della CTU medico legale svolta nel corso del giudizio, a firma dal dott. Esposito Giuseppe. Si legge, infatti, che *“tale giudizio riguarda il riconoscimento dell'invalidità civile per l'attribuzione dell'assegno mensile di assistenza e che la relazione del*



CTU ha accertato solo l'invalidità del ricorrente con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 74% a decorrere dal 9.2.2013, data delle operazioni peritali. Trattasi dunque di un giudizio diverso, nell'ambito del quale il CTU ha valutato nel complesso le infermità di cui è affetto il ricorrente, tra cui quella lamentata dal ricorrente con l'odierno ricorso, al fine di accertare l'invalidità civile per l'attribuzione della predetta indennità. A ben vedere, poi, anche in tale relazione si fa riferimento, per quanto concerne l'infermità "sindrome depressiva endoreattiva grave", ad un aggravamento del quadro clinico avvenuto nel 2000, affermandosi che il ricorrente "soffre da molti anni di depressione che si è slatentizzata durante il Servizio di Leva. Nel 2000 aggravamento del quadro clinico con necessità di consulenze psichiatriche e neurologiche che continuano tutt'ora anche presso DSM ASL BN 1" (cfr. anamnesi e considerazioni medico-legali della relazione). Trattasi dunque di patologia di cui lo stesso ricorrente aveva conoscenza effettiva almeno a partire dagli anni 2000, come si evince dai numerosi certificati del DSM ASL BN1 dagli anni 2000 in poi allegati al ricorso e menzionati nella suddetta relazione. Peraltro, nell'istanza del 18.3.2017, con la quale il ricorrente, per l'infermità "sindrome ansiosa depressiva con innesti di derealizzazione e spunti deliranti" ha chiesto di essere sottoposto agli accertamenti sanitari ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ai fini della concessione della pensione privilegiata, vengono citati e allegati una serie di ricoveri avvenuti in data ancora più risalente nel tempo (1980-1981) per la



medesima infermità, a seguito dei quali veniva riconosciuta l'infermità psichica "note ansiose reattive" e "note nevrotiche reattive" (cfr. in particolare cartella clinica dell'Ospedale Militare di Caserta del 9.12.1980 che diagnostica l'infermità in "note nevrotiche reattive e asteniche"). La trama argomentativa è fitta e puntellata da robusti riscontri probatori che trovano piena conferma nel corredo documentale in atti. Non v'è dubbio che al ventennio intercorso tra il congedo dalla leva per fine ferma, l'ultima diagnosi presso gli ospedali militari risalenti e la definitiva certezza della patologia, come da certificato del 2001, si è sommato l'ulteriore significativo arco temporale intercorso tra tale data e quella in cui ha l'appellante presentava istanza pensionistica del 18.3.2017 (pervenuta il 23.3.2017). A questa data non solo erano trascorsi oltre tre lustri dall'ultimo definitivo accertamento della malattia, ma addirittura anche il quinquennio dalla proposizione del ricorso dinanzi al giudice ordinario (risalente al 2011), con il quale il sig. OMISSIS manifestava la volontà di tutelare giudizialmente il diritto a conseguire i benefici economici derivanti dal quadro invalidante che lo affliggeva, comprensivo anche della malattia psichica oggetto di questo giudizio. A nulla vale il documento da ultimo prodotto dall'appellante (ossia il referto dell'ASL di Benevento del 28.11.2024, attestante il permanere della malattia), in quanto l'inammissibilità della domanda ex art. 169 cit. impedisce ogni valutazione in merito alla sussistenza della patologia e al nesso eziologico.

3. Alla luce delle suesposte argomentazioni, l'appello non merita



SENT. 114/2025

accoglimento e va rigettato. Considerata la natura dirimente della questione pregiudiziale affrontata, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti Sezione Seconda Centrale d'Appello, così definitivamente pronunciando, rigetta l'appello. Compensa integralmente le spese di lite.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025.

L'Estensore

Il Presidente

(dott.ssa Maria Cristina Razzano)

(dott.ssa Daniela Acanfora)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 20 MAGGIO 2025

p. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52, nei confronti delle parti private.

Il Presidente

(dott.ssa Daniela Acanfora)



SENT. 114/2025

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 20 MAGGIO 2025

p. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

(Firmato digitalmente)

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno n. 196 in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 20 MAGGIO 2025

P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

(Firmato digitalmente)

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco